

OSSERVATORIO SU GIUSTIZIA E DIGITALE

Privacy, gli eurogiudici aprono all'inibitoria chiesta dalla concorrenza

Giovanni De Gregorio e Oreste Pollicino

La Corte di giustizia è tornata a occuparsi della tutela di particolari categorie di dati personali, come quelli relativi alla salute, e alla connessione tra protezione dati e concorrenza. Il caso in esame riguarda una controversia relativa a un comportamento potenzialmente lesivo della concorrenza derivante dalla vendita di medicinali riservati alle farmacie sulla piattaforma Amazon-Marketplace senza rispettare i requisiti di legge in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento di dati relativi alla salute. Il Tribunale del Land Dessau-Roßlau, adito da una farmacia che lamentava la slealtà di tale pratica, aveva accolto la domanda in primo grado e in appello. La Corte federale di giustizia, investita del caso, riteneva necessario l'intervento interpretativo della Corte di giustizia, in particolare sulle norme riguardanti particolari categorie di dati personali previste dall'articolo 9(1) del Gdpr e, in precedenza, dall'articolo 8(1) della direttiva 95/46, considerando che i fatti si erano verificati nel 2017, prima dell'entrata in vigore del Gdpr. Il giudice tedesco inoltre chiedeva se fosse possibile, per gli Stati membri, prevedere che i concorrenti di un'impresa potessero far cessare le pratiche scorrette sulla base delle violazioni del Gdpr mediante il ricorso a uno strumento processuale civile come un'inibitoria. Un ulteriore nodo giuridico era legato all'identificazione dei dati relativi alla salute. Il giudice nazionale poneva il quesito se l'inserimento da parte dei clienti di informazioni come nome, indirizzo di consegna e dati relativi ai medicinali ordinati, in assenza di prescrizione medica, non permettesse necessariamente di associare i medicinali al cliente, rendendo incerto se siano destinati a terzi non identificabili.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata quindi chiamata a chiarire due questioni principali: se il Gdpr consenta ai concorrenti di agire in giudizio per violazioni del Gdpr sulla base del divieto di pratiche commerciali sleali e come qualificare i dati relativi alla salute in contesti simili.

In merito alla prima questione, la Corte ha osservato che il Gdpr conferisce agli interessati specifici mezzi di ricorso, descritti negli articoli 77-79, e prevede la possibilità che enti legittimati agiscano per conto degli interessati, come indicato all'articolo 80. Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato non dagli interessati o da un organismo autorizzato, ma da un concorrente commerciale, sulla base delle norme nazionali sul divieto delle pratiche commerciali sleali. I giudici europei hanno rilevato che il Gdpr non esclude questa possibilità. In particolare, gli

obiettivi del regolamento, orientati alla tutela dei diritti fondamentali, consentono di integrare altri strumenti giuridici nazionali che rafforzino la protezione dei dati personali e garantiscano una concorrenza leale. La Corte ha evidenziato che la possibilità per un concorrente di proporre ricorso in ambito civile può contribuire, in modo indiretto, a proteggere i diritti fondamentali legati al trattamento dei dati personali, anche se l'obiettivo primario di tali azioni resta la tutela della concorrenza leale. Questo approccio è compatibile con l'effetto utile del diritto dell'Unione e con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per gli interessati. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la presunta violazione delle disposizioni del Gdpr integri anche una violazione del divieto di pratiche commerciali sleali secondo la normativa tedesca.

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla qualificazione dei dati personali trattati, la Corte ha ribadito che i dati relativi alla salute meritano una tutela rafforzata, come già previsto dalla direttiva 95/46 e confermato dal Gdpr. Questi dati, se trattati in modo inappropriato, possono comportare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. La Corte ha adottato un'interpretazione ampia del concetto di dati relativi alla salute, considerando tali tutte le informazioni idonee a rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute di una persona fisica. Nel caso specifico, le informazioni fornite dai clienti durante l'acquisto online, come nome, indirizzo e dettagli sui medicinali, possono consentire deduzioni sullo stato di salute, anche quando si tratta di farmaci non soggetti a prescrizione medica. Secondo i giudici, un'interpretazione che escluda tali dati dalla tutela rafforzata sarebbe contraria agli obiettivi del Gdpr. Anche una probabilità parziale di ricavare informazioni sensibili è sufficiente per qualificare i dati come relativi alla salute, in linea con il principio di precauzione che permea la normativa europea. La Corte ha sottolineato che il trattamento di tali dati non riguarda solo il cliente che effettua l'ordine, ma può coinvolgere anche terzi, per i quali il cliente agisce.

Le informazioni inserite, combinate con i dettagli sui medicinali ordinati, possono rivelare dati sensibili non solo sul cliente, ma anche su altri individui. Questa interpretazione estensiva garantisce una protezione completa e coerente con gli obiettivi del Gdpr.

La decisione della Corte di giustizia rappresenta un passaggio importante nell'applicazione del Gdpr, confermando la possibilità per i concorrenti di agire contro violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali e rafforzando la tutela dei dati relativi alla salute. Questo caso dimostra come il diritto europeo sia in grado di bilanciare esigenze di protezione dei diritti fondamentali e tutela della concorrenza, garantendo un'applicazione uniforme delle norme nella società digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

